

STUDIO LEGALE INTERNAZIONALE

AVV. ALFONSO MARRA

GIURISTA LINGUISTA

ABILITATO AL BILINGUISMO TEDESCO - ITALIANO

DALLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

IDONEO ALL' ESAME DI STATO DI COMPETENZA LINGUISTICA CINESE HSK DI PECHINO

SPECIALISTA IN DIRITTO CIVILE PRESSO L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAMERINO

SPECIALIZZATO IN PROFESSIONI LEGALI PRESSO L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO

PERFEZIONATO IN DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA APPLICATO PRESSO L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO

CORSISTA DI LINGUA OLANDESE PRESSO L'UNIVERSITA' DI UTRECHT

INTERPRETE E TRADUTTORE PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO DI NAPOLI

CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO E PERITO IN MATERIA PENALE IN QUALITA' DI

INTERPRETE E TRADUTTORE DI LINGUA **TEDESCA, CINESE, GRECA, INGLESE**

PRESSO IL TRIBUNALE DI NAPOLI

INTERPRETE E TRADUTTORE DI LINGUA **TEDESCA, CINESE, GRECA, INGLESE**

PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI NAPOLI

ASSISTENZA LEGALE ANCHE IN LINGUA TEDESCA, CINESE, GRECA, INGLESE

TELEFONO: 335 69 48 594

E - MAIL : avvalfonso.marra@yahoo.it

SITO INTERNET: www.studiolegaleinternazionaleavvocatoalfonso.marra.it

L'istituto del Testamento Collettivo nell'ordinamento giuridico tedesco

A norma dell'art. 2265 BGB¹ i coniugi possono dichiarare insieme la loro ultima volontà. Nonostante la comunanza della redazione, ogni coniuge dispone unilateralmente del suo patrimonio per il caso di sua morte.

La problematica propria dell'art. 2265 e ss. BGB consiste però non tanto nel testare insieme in sé, quanto nel fatto che in un testamento collettivo spesso, se anche non necessariamente, vengono effettuate le cosiddette disposizioni corrispettive: **un coniuge determina la disposizione di sua ultima volontà solo per il fatto che anche l'altro testi nella stessa maniera.**

Il caso più importante è il cosiddetto **Berliner Testament**, disciplinato dall'art. 2269 BGB², nel quale i coniugi si istituiscono reciprocamente eredi e dispongono, che l'intera eredità dopo la morte dell'ultimo a

¹ § 2265 BGB: **Errichtung durch Ehegatten.** Ein gemeinschaftliches Testament kann nur von Ehegatten errichtet werden

² § 2269 BGB: **Gegenseitige Einsetzung.** (1) Haben die Ehegatten in einem gemeinschaftlichen Testament, durch das sie sich gegenseitig als Erben einsetzen, bestimmt, dass nach dem Tode des Überlebenden der beiderseitige Nachlass an einen Dritten fallen soll, so ist im Zweifel anzunehmen, dass der Dritte für den gesamten Nachlass als Erbe des zuletzt versterbenden Ehegatten eingesetzt ist.

(2) Haben die Ehegatten in einem solchen Testament ein Vermächtnis angeordnet, das nach dem Tode des Überlebenden erfüllt werden soll, so ist im Zweifel anzunehmen, dass das Vermächtnis dem Bedachten erst mit dem Tode des Überlebenden anfallen soll

decedere debba andare ai figli.

La corrispettività delle disposizioni ha qui necessariamente la conseguenza, che successivamente dopo la morte del primo a decedere il superstite assolutamente non possa più mutare le sue disposizioni a favore dei figli.

L'art. 2271 comma 2 BGB³ stabilisce infatti, che il diritto di revoca per principio viene meno con la morte dell'altro coniuge.

In questo dunque consiste la particolarità del testamento collettivo: il coniuge superstite resta forse per decenni vincolato ad una disposizione mortis causa, che egli tuttavia in base ad una visione migliore o a mutate circostanze di vita non può più correggere. Oltre ai coniugi dall'entrata in vigore della Legge sui Partners di vita in data 01/08/2001, anche i Partners di vita registrati omosessuali hanno la possibilità, di redigere un testamento collettivo.

La possibilità di testare in sinergia con altri, non è assolutamente ovvia né scontata. Infatti considerando l'influenza che si può esercitare sulla volontà del de cuius alcuni ordinamenti giuridici vietano rigorosamente il testamento collettivo (per esempio Italia, Francia, Spagna).

Inoltre un effetto vincolante delle disposizioni di ultima volontà, a causa delle limitazioni a questo connesse sulla libertà di testare, viene spesso rifiutata all'estero in base a considerazioni di principio.

Il BGB conosce disposizioni di ultima volontà vincolanti non solo nel caso del testare collettivo. A norma dell'art. 2274 e ss. BGB, infatti, ogni persona provvista illimitatamente di capacità di agire può effettuare disposizioni vincolanti mortis causa anche in un Erbvertrag, cioè un Patto Successorio.

³ § 2271 Abs. 2 BGB: **Widerruf wechselbezüglicher Verfügungen.** (2) Das Recht zum Widerruf erlischt mit dem Tode des anderen Ehegatten; der überlebende kann jedoch seine Verfügung aufheben, wenn er das ihm Zugewendete ausschlägt. Auch nach der Annahme der Zuwendung ist der überlebende zur Aufhebung nach Maßgabe des § 2294 und des § 2336 berechtigt.

I Patti Successori poi non sono limitati solo ai coniugi.

Diversamente che nel caso del testamento collettivo, qui l'effetto vincolante subentra immediatamente con la conclusione del patto successorio.

Un testamento collettivo può essere redatto solo da coniugi o da Partners di vita registrati dello stesso sesso.

I testamenti collettivi invece di persone non sposate tra loro nè qualificabili come Partners di vita registrati (ad esempio fidanzati, conviventi more uxorio, fratelli) sono affetti da nullità⁴, ma possono essere convertiti in linea di principio in efficaci testamenti individuali.

Il presupposto affinché ciò si verifichi è che le disposizioni da convertire presentino i requisiti di forma richiesti per un testamento singolo⁵, ciò che invece non accade, se un testatore firma soltanto la dichiarazione collettiva, ma non ha scritto di proprio pugno (art. 2267 BGB)⁶.

Neanche un successivo matrimonio può sanare un testamento collettivo di persone non coniugate.

Al contrario un divorzio porta necessariamente a questo, che un valido testamento collettivo perda la sua efficacia. Infatti un testamento collettivo con il divorzio per legge diventa inefficace nel suo intero contenuto.

Ciò è valido però solamente a norma dell'art. 2268 comma 2 BGB⁷, nella misura in cui non vi sia diversa volontà del disponente.

⁴ Diese Regelung trägt dem Wesen der durch Art. 6 Abs. 1 GG besonders geschützten ehelichen Lebensgemeinschaft Rechnung und verstößt daher nicht gegen Art. 3 Abs. 1 GG

⁵ Doch kommt eine Umdeutung in Einzeltestamente in Betracht, soweit deren Formerfordernisse erfüllt sind.

⁶ § 2267 BGB: **Gemeinschaftliches eigenhändiges Testament.** Zur Errichtung eines gemeinschaftlichen Testaments nach § 2247 genügt es, wenn einer der Ehegatten das Testament in der dort vorgeschriebenen Form errichtet und der andere Ehegatte die gemeinschaftliche Erklärung eigenhändig mitunterzeichnet. Der mitunterzeichnende Ehegatte soll hierbei angeben, zu welcher Zeit (Tag, Monat und Jahr) und an welchem Ort er seine Unterschrift beigefügt hat.

⁷ § 2268 Abs. 2 BGB: **Wirkung der Ehenichtigkeit oder –auflösung.** 2) Wird die Ehe vor dem Tod eines der Ehegatten aufgelöst oder liegen die Voraussetzungen des § 2077 Abs. 1 Satz 2 oder 3 vor, so bleiben die Verfügungen insoweit wirksam, als anzunehmen ist, dass sie auch für diesen Fall getroffen sein würden.

Per quanto riguarda l'aspetto formale, un testamento collettivo può essere redatto in forma olografa o pubblica, anche come testamento speciale, quindi in ogni forma generalmente prevista per i testamenti.

L' art. 2267 BGB prevede per il testamento collettivo olografo una **facilitazione nella forma**: è sufficiente, che uno dei coniugi di proprio pugno scriva e sottoscriva la dichiarazione, mentre l'altro co-sottoscriva solamente la dichiarazione stessa⁸.

Solo un coniuge sottoscrive, così si pone anche qui la domanda, se sia possibile la conversione in un testamento singolo.

Per quanto riguarda poi la comunanza della dichiarazione, la legge non si esprime sulla questione, se le dichiarazioni dei coniugi siano da considerare come "collettive".

Secondo la teoria obiettiva si dovrebbe guardare all'unitarietà del documento, mentre secondo la teoria soggettiva non è l'unitarietà del documento ad essere decisiva, ma la volontà del de cuius di testare insieme.

Oggi è dominante la teoria limitatamente soggettiva, secondo la quale è sufficiente, che i coniugi testino in documenti separati⁹; la volontà di testare insieme però deve essere riconoscibile da entrambe le parti.

⁸ Es muss also das gesamte gemeinschaftliche Testament von beiden Ehegatten am Schluss unterzeichnet werden, BGB § 2267.

⁹ D.h. auf einem oder mehren fest verbundenen Blättern, deren Inhalt von der Unterschrift beider Ehegatten gedeckt wird.